



STATUTO

TITOLO I



COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

- 1- E' corrente un'Associazione Nazionale senza scopo di lucro denominata ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, in sigla OPES.
- 2- L'Associazione ha sede in Roma, modifiche della sede all'interno del medesimo Comune non necessitano di modifica statutaria. Potranno essere istituite anche sezioni distaccate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- 3- L'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è riconosciuta dal CONI, con delibera n. 458 del 20 dicembre 2011 e ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto del CONI, come Ente di Promozione Sportiva e ne riconosce, pertanto, l'autorità e funzione, ne rispetta le specifiche direttive e ne osserva i principi.
- 4- L'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è riconosciuta come Ente di Promozione Sociale (APS) iscritto all'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 10/04/2013 n. 44/II/2013 ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383 con il n. 183.
- 5- L'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT ha facoltà di richiedere al Ministero degli Interni il riconoscimento ad Ente con finalità assistenziali, oltre alla possibilità di richiedere agli Enti Pubblici di riferimento il riconoscimento di associazione di protezione ambientale, di associazione di protezione civile, di associazione dei consumatori, di associazione del tempo libero, di associazione internazionale e di ente di formazione professionale.
- 6- L'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è riconosciuta come Ente di Servizio Civile Nazionale iscritto all'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del 03/02/2014 n.28/2014 ai sensi e per gli effetti della legge 6 marzo 2001, n. 64.

7- L'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, svolge la propria attività nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e nel rispetto, altresì, del principio di democrazia interna e di pari opportunità.

Art. 2) DURATA

1- La durata dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è a tempo illimitato.

2- Durante la vita dell'Associazione è fatto espressamente divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali avanzi di gestione, nonché dei fondi, riserve, capitali o proventi.

Art. 3) SCOPI

1- L'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT costituita con democraticità strutturale e con l'elettività e la gratuità delle cariche associative, non ha scopo di lucro e si prefigge gli scopi che vengono assegnati agli Enti di Promozione Sportiva dalla disciplina vigente dei rapporti tra il CONI e gli EPS, nel rispetto dei requisiti stabiliti quanto a società affiliate, numero di iscritti e presenza organizzata sul territorio nazionale. L'OPES si prefigge altresì il perseguimento di scopi di finalità assistenziali, di volontariato, di promozione sociale e culturale e del benessere psicofisico.

in particolare, con riferimento all'attività sportiva, si prefigge i seguenti scopi:

- a. La promozione, la diffusione e la pratica dello sport dilettantistico in ogni sua forma quale attività educativa e ricreativa; le attività agonistiche devono essere regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra Enti di Promozione Sportiva e Federazione Sportive Nazionale e/o Discipline associate.
- b. La promozione e l'organizzazione delle attività sportive, formative ed anche sussidiarie, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva;
- c. La promozione e l'organizzazione di ogni attività di carattere sportivo rendendone disponibile l'accesso e la pratica a tutte le componenti sociali;
- d. Il coordinamento e l'agevolazione, la costituzione e lo sviluppo di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Cooperative, Circoli Sportivi e Ricreativi, associazioni culturali, di volontariato e di promozione sociale, costituiti anche per la pratica, la diffusione e la conoscenza di ogni attività di carattere sportivo e del tempo libero, svolta senza scopo di

lucro e con finalità sociali, ricreative, educative, di volontariato, di formazione professionale;

- e. L'assistenza ed ogni attività tendente a favorire e tutelare , ai fini tecnici ed organizzativi, gli organismi affiliati e gli associati , nonché la collaborazione con enti pubblici e privati per l'attuazione e la pratica di ogni attività sportiva nell'ambito delle loro finalità associative;
- f. L'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive , convegni , congressi , tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e di addestramento nel settore sportivo , educativo,. Ricreativo, del tempo libero, turistico, e culturale in generale;
- g. L'assistenza tecnica legale e fiscale mediante personale specializzato, per tutte le pratiche concernenti l'organizzazione, la realizzazione e la gestione delle attività sportive, sociale , educativa, culturale, turistica e ricreativa;
- h. L'assistenza tecnica legale e fiscale agli organismi affiliati e gli associati per favorire la realizzazione, il recupero, la gestione e l'utilizzo dell'impiantistica sportiva di base in armonia con i principi del CONI ed in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- i. La promozione e l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, sociali, educative, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- j. Aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali , anche in collaborazione con organismi similari internazionali;
- k. L'edizione e la diffusione di riviste , opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque di ogni pubblicazione , connessa all'attività sportiva , sociale, educativa, ricreativa, del tempo libero e culture generali;
- l. La promozione e la diffusione di attività a sostegno dello sport per i disabili;
- m. Svolgere attività di ricerca, documentazione sperimentazione concernente l'attività sportiva, sociale, educativa, ricreativa , del tempo libero e cultura generale;

Con riferimento alle attività di promozione sociale, di volontariato, culturale, formativa, turistica ed ambientale e del tempo libero, l'OPES si prefigge altresì:

- n. di promuovere stili di vita corretti e la realizzazione di interventi volti alla diffusione e disseminazione dei principi della solidarietà sociale e del volontariato;
- o. di fornire assistenza e sostegno alle categorie in situazioni di marginalità sociale, agli anziani, agli indigenti e l'assistenza in genere alle categorie sociali svantaggiate;

- p. di difendere i diritti civili ed umani, sostenere le categorie svantaggiate della società, prevenire e contrastare il disagio sociale e promuovere il raggiungimento, la cura e il mantenimento dell'equilibrio psico - fisico delle persone e della comunità;
- q. di promuovere le politiche di difesa del territorio e ambientali, nell'ottica di una tutela globale della persona e del contesto in cui vive. A tale scopo, la tutela dell'ambiente e del territorio si traducono altresì nella salvaguardia del patrimonio artistico architettonico dei beni culturali;
- r. di svolgere l'attività di protezione civile;
- s. di promuovere e attuare i servizi e le strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale letture, sale giochi, bar interni, spacci , mense, intrattenimenti musicali, videoteche etc;
- t. di promuovere interventi di implementazione delle politiche per i giovani anche volte all'attivazione di sistemi di promozione del rapporto intergenerazionale, l'attivazione di programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali.
- u. di promuovere attività di formazione e aggiornamento, nell'ambito della scuola, delle professioni delle arti e dei mestieri;
- v. di organizzare e gestire attività di orientamento dirette a studenti, a lavoratori, a lavoratori in mobilità o che intendono cambiare lavoro e a disoccupati;
- w. di organizzare e gestire corsi di formazione, di qualificazione e istruzione professionale, di specializzazione e di aggiornamento professionale, sia a livello nazionale che internazionale, richiedendo i prescritti riconoscimenti legali alle competenti autorità, ove necessario;
- x. di aprire, in tutta Italia o all'estero, sedi formative e/o scuole, munite di aule, laboratori e quanto altro essenzialmente necessario, presso le quali svolgere attività didattiche per conto proprio e/o di terzi, richiedendo i prescritti riconoscimenti legali alle competenti autorità, ove necessario;
- y. di compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile per il raggiungimento di tutte le finalità associative, nel rispetto dei divieti e delle riserve di legge.
- z. di promuovere, ai sensi della Legge n. 476 del 19.11.1987, l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit

psicofisici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.



TITOLO II

ORGANISMI AFFILIATI E TESSERATI



Art. 4) GLI ORGANISMI AFFILIATI

1- Possono essere Organismi Affiliati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le associazioni di volontariato, le ONLUS e tutti quei sodalizi che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'OPES, abbiano sede legale e operativa sul territorio dell'Unione Europea o, se sportive dilettantistiche, sul territorio italiano, e non abbiano scopo di lucro. Gli organismi che intendono associarsi all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT devono presentare domanda di affiliazione secondo le norme di affiliazione e tesseramento stabilite annualmente, indicando i settori di attività nei quali intendono operare, in conformità alle disposizioni contenute negli appositi regolamenti. Le società ed associazioni sportive che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI attraverso l'iscrizione all'apposito registro pubblico, devono essere costituite esclusivamente come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 così come modificata dalla Legge 128/04, specificando all'atto della compilazione del modulo di affiliazione, se la gestione segua l'annualità solare, ovvero l'annualità sportiva.

2- Gli organismi affiliati devono, conformemente alle tipologie di appartenenza:

- nel caso di associazioni sportive dilettantistiche, ai fini dell'iscrizione a registro CONI e del riconoscimento dell'attività sportiva, avere uno statuto conforme alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della legge 289/2002 ss.mm.ii., nonché dalla normativa di riferimento del codice civile; lo statuto è approvato dalla Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, dalla Giunta Esecutiva Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT che

delibera, altresì, sulle procedure di affiliazione degli Organismi, su quelle di tesseramento e sul relativo riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive affiliate;

- nel caso di associazioni di promozione sociale, culturale e di volontariato, essere retti da un proprio statuto che preveda espressamente l'assenza di fini di lucro e che sia ispirato ai principi di democrazia interna e di pari opportunità, in armonia con i principi dettati dal CONI e con lo statuto dell'associazione nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT in conformità a quanto previsto dalla legge 383/2000, dalla L. 266/1991 ss.mm.ii., nonché dalla normativa di riferimento del codice civile;

- Per tutte le categorie di soggetti affiliati, essere amministrati da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne definitive per reati non colposi, da radiazioni dall'associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT o dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate, e che non abbiano subito sanzioni di sospensione per l'utilizzo di metodi e sostanze dopanti e che non ricoprano le medesime cariche in altri organismi che operano nel settore della medesima disciplina di iscrizione.

Art. 5) I SOGGETTI TESSERATI

1- Possono far parte dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa. Le persone fisiche si dividono in :

- a) soci ordinari;
- b) dirigenti degli organismi affiliati;
- c) tecnici;
- d) allenatori;
- e) giudici;
- f) dirigenti dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT.



2- I soci ordinari (atleti, praticanti, volontari di settori sportivi, educativi, ricreativi, del tempo libero e sociali), i dirigenti, i tecnici e gli allenatori hanno formale rapporto di appartenenza alla

Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT attraverso l'organismo associativo di appartenenza regolarmente affiliato, fatta eccezione per i giudici, i tecnici, gli allenatori ed i dirigenti dell'associazione Nazionale che potranno anche aderire personalmente all'associazione. Le attività di carattere agonistico messe in atto dall'Associazione dovranno rispettare quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate per il migliore raggiungimento delle specifiche finalità.

3 – I giudici, i tecnici e gli allenatori , nonché i dirigenti dell'Associazione Nazionale, che possono far parte dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT anche mediante tesseramento individuale, entrano a far parte dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT all'atto del tesseramento individuale o delle elezioni.

Art. 6) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI

1- Ogni organismo affiliato (Sono organismi affiliati: società e associazioni sportive dilettantistiche, cooperative, circoli sportivi organizzati ai sensi dell'art. 90 L. 289/02, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni di volontariato, associazioni giovanili, associazioni di promozione sociale ed ogni altro tipo di realtà associativa che ne faccia domanda e che rispetti le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento) all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, ha diritto ad un voto nell'assemblea da esercitarsi attraverso i delegati regionali, come previsto dal presente statuto. Tutti i tesserati hanno diritto di candidarsi alle cariche elettive se in possesso dei requisiti statutari.

2- Gli organismi affiliati e soci tesserati all'associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, possono partecipare all'attività dell'associazione; essi acquisiscono diritto ad usufruire dell'assistenza dei servizi e delle prestazioni dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT all'uopo previste ed organizzate, e ad utilizzare le attrezzature e gli impianti del medesimo secondo le modalità che, di anno in anno, saranno determinate dagli organi nazionali in maniera uniforme per tutti gli affiliati.

3- Gli organismi affiliati ed i tesserati si obbligano a versare la quota associativa annuale nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT attraverso le circolari organizzative annuali .

4- I soci ordinari, che aderiscono alla Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT a mezzo domanda di tesseramento, devono prestare la loro opera gratuitamente. La tessera ha durata annuale e va rinnovata, salvo la cessazione del tesseramento di cui all' Art. 9.

5- Gli atleti, i dirigenti degli organismi affiliati, i tecnici, gli allenatori, i giudici e i dirigenti dell'Associazione Nazionale ORGAGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Art. 7) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1- Gli Organismi affiliati ed i tesserati, con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente Lo Statuto e i Regolamenti dell' Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT in ogni loro parte ed a ogni effetto, impegnandosi a rispettarli ed eseguire le disposizioni e le norme nei propri confronti e dei propri associati.

2- I provvedimenti adottati dagli organi della Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo e nei confronti di tutti gli organismi affiliati e dei tesserati alla Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT.

3- Gli organismi affiliati e i tesserati, per la loro tutela, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT.

4- Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente .

5- Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere congruamente motivato.

6- Il Consiglio Nazionale, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a pronunciarsi sulla stessa dandone tempestiva comunicazione all'interessato

7- Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.



8- L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari che in caso di particolare gravità possono comportare la radiazione .

Art. 8) COLLEGIO ARBITRALE

1- Gli Organismi affiliati e tutti i tesserati all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un collegio arbitrale la risoluzione di ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli Organi di Giustizia dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT.

2- Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: quest'ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

3- In difetto di accordo, la nomina del Presidente del collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri.

4- Gli arbitri , perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura .

5- Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo .

6- Il lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria Generale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 9) CAUSE DI CESSAZIONE D'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1- L'affiliazione all'Associazione cessa :

a) Per recesso o scioglimento volontario dell'organismo affiliato;

b) Per inattività durante l'ultimo anno sociale ;

c) per mancato rinnovo dell'affiliazione;

d) Per radiazione comminata dagli organi di giustizia;

e) Per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti



2- In ogni caso di cessazione gli organismi affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'associazione ed agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo degli organismi affiliati cessati sono personalmente e solidalmente responsabili dell'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

3- Il tesseramento cessa:

a) Per verificarsi di uno dei casi su indicati;

b) Per mancato rinnovo del tesseramento;

c) Per la perdita dei requisiti soggettivi;

d) Per ritiro della tessera a seguito di sanzioni comminate dai competenti organi di giustizia.

Art. 10) NORMATIVA ANTIDOPING

1- Sono vietate la somministrazione e/o l'uso di sostanze o metodi dopanti. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico di affiliati e tesserati sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO a cui si fa rinvio. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono concessi per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.



TITOLO III

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 11) ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT.

1- Sono organi nazionali dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT:

- a) L'ASSEMBLEA NAZIONALE;
- b) IL CONSIGLIO NAZIONALE (di seguito CN);
- c) LA GIUNTA ESEGUTIVA NAZIONALE (di seguito GEN);
- d) LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DIPARTIMENTALI;
- e) IL PRESIDENTE NAZIONALE dell'Associazione Nazionale;
- f) IL REVISORE UNICO DEI CONTI;
- g) IL GIUDICE UNICO NAZIONALE DI SETTORE E SEZIONE;
- h) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
- i) LA COMMISSIONE D'APPELLO;
- j) IL SEGRETARIO GENERALE;
- k) IL PROCURATORE SOCIALE ;

2- Tutti gli organi Nazionali durano in carica quattro anni ed in ogni caso sino alla naturale scadenza quadriennale di ogni Organo Collegiale. Le competenze esclusive di detti organi non sono delegabili.

3- Per ricoprire cariche elettive in seno agli Organi Nazionali e Periferici dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è necessario:

- a) Essere tesserato all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT ed in regola con il pagamento delle quote associative, il tesseramento deve essere in corso all'atto della presentazione della candidatura;
 - b) Essere cittadino italiano o straniero;
 - c) Aver compiuto la maggiore età;
 - d) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e pene detentive superiori ad un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;
 - e) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazioni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - f) Non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - g) Non aver in corso controversie giudiziarie contro il CONI, Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
- 4- La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti previsti comporta l'immediata decadenza della carica;
- 5- Non può essere presentata, da parte del medesimo soggetto, la propria candidatura a più di una carica elettiva;

Art. 11 bis) INCOMPATIBILITA'

1- Le cariche di Presidente Nazionale, di membro del Consiglio Nazionale e di membro della Giunta Esecutiva Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica dell'Associazione e degli organismi affiliati e sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva elettiva nazionale.

2- La Carica di Presidente a livello nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale nell'ambito di organismi riconosciuti dal CONI .

3- Il Revisore unico dei Conti non può ricoprire altre cariche o incarichi Nazionali e Periferici sempre nell'ambito dell'Associazione , né può ricoprire incarichi dirigenziali negli organismi affiliati, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

4- Le cariche nell'ambito degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Associazione Nazionale e degli organismi affiliati, nonché con la qualifica di tecnico degli affiliati, ai sensi dell' art. 21 del presente statuto.

5- Le qualifiche di arbitro, di ufficiale di gara, di componente della giuria di gara, compreso il Presidente delle stesse, sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'Associazione e con tutte le cariche nell'ambito degli organismi affiliati e con la qualifica di tecnico degli affiliati.

6- Nel caso in cui si verifichi tale cumulo, entro 15 giorni dal momento in cui il soggetto ha avuto notizia dell'elezione o della nomina, deve optare comunicando al Presidente Nazionale la carica che viene lasciata; in mancanza dell'opzione si considererà decaduta la carica nazionale rispetto a quella periferica, la carica Nazionale rispetto alla carica sportiva elettiva nazionale in altro Ente, la carica associativa rispetto a quella nell'organismo affiliato e in ogni diverso caso, la carica conferita per ultima.

Art. 12) L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1- L'Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria è costituita dai Delegati Regionali regolarmente eletti nelle assemblee regionali ed in caso di assenza o temporaneo impedimento, dai delegati supplenti, in rappresentanza degli organismi affiliati con diritto di voto. Il Presidente Nazionale, i membri degli altri organi nazionali, di cui all'art. 11 , assistono ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

2- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

a) Elegge il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, su proposta del Presidente Nazionale dell'associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;

6- L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei delegati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti. L'Assemblea è introdotta dal Presidente Nazionale o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente con funzioni vicarie, ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente presente di maggiore età. L'Assemblea elegge comunque immediatamente il proprio Presidente oltre ad un Segretario per la verbalizzazione. Possono partecipare all'Assemblea i Delegati che siano in regola con le quote di tesseramento e che non abbiano subito sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

7- Anche l'Assemblea Elettiva è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei delegati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

8- L'Assemblea elegge le varie cariche, di cui al comma 2 del presente articolo, su schede separate per ognuna di loro (su unica scheda in caso di un unico candidato presidente), contenenti i nominativi dei candidati che hanno presentato la propria candidatura collegata ad un candidato Presidente. Le candidature dei Presidenti Dipartimentali accanto al nominativo del candidato devono recare altresì l'indicazione del Dipartimento per il quale si concorre.

9- Le candidature per le varie cariche di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere presentate, da parte di uno o più delegati regionali entro 15 giorni precedenti all'Assemblea, alla Segreteria Generale che ne rilascerà ricevuta. Le predette candidature devono essere sottoscritte dai Delegati Regionali eletti nelle Assemblee regionali, in rappresentanza di almeno il 5% degli organismi affiliati aventi diritto di voto.

10- Nelle Assemblee Elettive, le votazioni devono essere separate e successive. Il Presidente Nazionale e le altre cariche devono essere votati su schede differenti, indicando il numero di preferenza a disposizione dei delegati per ogni singolo incarico elettivo (Presidente Nazionale: 1 pref.; CN: 30 pref.; Presidenti Dipartimentali: 7 pref.; Revisore Unico dei Conti: 1 pref.; Collegio Probiviri: 5 pref.; Commissione d'Appello: 5 pref.; Procuratore sociale: 2 pref.). Nelle Assemblee Elettive risulta eletto chi ha conseguito più punti. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

11- In caso di un'unica candidatura alla presidenza e di un'unica lista collegata, la votazione può avvenire su un'unica scheda.

12- L'assemblea Straordinaria deve essere convocata quando ne facciano richiesta la metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto al voto o la metà più uno dei componenti il CN. In tale ipotesi l'ODG è stabilito dai richiedenti. L'assemblea straordinaria è altresì convocata per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto di cui all'art. 52, sulla proposta di scioglimento dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT , e per provvedere all'elezione degli organi o all'integrazione degli stessi nell'ipotesi previste dallo statuto. L'assemblea Straordinaria deve essere indetta e celebrata entro 90 giorni dall'evento che l'ha determinata. L'Assemblea Straordinaria delibera su tutti gli argomenti all'ODG. Alla convocazione dell'Assemblea è competente l'organo statutario preposto .

13- Il diritto di partecipazione all'Assemblea con diritto di voto è accertato da un'apposita Commissione nominata in occasione della convocazione dal CN. Lo scrutinio delle schede di voto è eseguito da un'apposita Commissione eletta dall'assemblea contestualmente al Presidente della stessa. I componenti di entrambe le Commissioni non possono essere scelti tra i candidati nelle Assemblee elettive. I sistemi di votazione sono:

- a) Per alzata di mano e controprova;
- b) Per appello nominale;
- c) A scrutinio segreto;
- d) Per acclamazione (in caso di unica lista collegata all'unica candidatura alla presidenza).

Art. 13) IL CONSIGLIO NAZIONALE

1- IL Consiglio Nazionale è composto da :

- a) Il Presidente Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale;
- b) I 30 membri eletti dall'Assemblea Nazionale.

2- Subito dopo la sua elezione il CN si riunisce per designare tra i suoi componenti i 10 componenti della GEN e designa, tra costoro, i 4 Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario.



Art. 14) RIUNIONI E COMPITI DEL CN

1- Il CN è convocato ogni qual volta il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno diciassette dei suoi membri e in ogni caso almeno tre volte l'anno. Le riunioni del CN sono valide se risulta presente la maggioranza (metà più uno) dei membri in carica aventi diritto di voto; se la riunione dell'assemblea non è valida per mancanza di numero, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

2- L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione, a tutti i componenti del CN nonché al Revisore Unico dei Conti.

3- Il CN delibererà a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

4- Le deliberazioni del CN sono immediatamente esecutive

5- Il Consiglio Nazionale subito dopo la sua elezione designa:

a) La Giunta Esecutiva Nazionale (GEN), composta dal Presidente Nazionale e dai 10 membri eletti dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT al suo interno;

b) Tra i componenti della GEN designa i 4 Vice Presidenti Nazionali, tra cui il Vice Presidente Vicario;

6- Il CN approva il bilancio preventivo sottoposto dalla GEN.

7- Il CN Ratifica le delibere assunte dalla GEN e svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti dal presente Statuto.

8- Tutti i componenti del CN durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;

9- In caso di vacanza per dimissioni o decesso o altri motivi di un numero di membri eletti inferiore alla metà, si provvede all'integrazione del CN con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso in cui tale ultimo requisito non sia rispettato, i membri mancanti verranno sostituiti nella prima assemblea utile;

10- I nuovi eletti di cui al comma 9, e in ogni caso ogni carica sociale eletta nel frattempo, restano comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso;

11- Le funzioni di membro del CN sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 14 bis) DECADENZA DEI CONSIGLIERI – CESSAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEGLI STESSI

1- Si ha decadenza da parte dei membri del CN quando gli stessi si trovano a non possedere più i requisiti necessari all'elezione. La decadenza è rilevata dal medesimo CN su istanza di un Consigliere o del Revisore Unico dei Conti.

2- Si ha impedimento temporaneo o definitivo del Presidente quando, per effetto di cause di forza maggiore, il Presidente non possa esercitare, temporaneamente o definitivamente, le proprie prerogative.

3- Nei casi di dimissioni del Presidente, si ha la decadenza immediata del Presidente e del CN. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente Vicario e dovrà convocare entro 90 giorni l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche. Se entro 90 giorni l'Assemblea non viene celebrata, il Revisore Unico dei Conti si sostituisce al CN nella convocazione. Durante questo periodo il Presidente rimane in carica unitamente al consiglio decaduto in regime di *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione. Il Vice Presidente Vicario espleta la direzione del Consiglio Nazionale in caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario.

4- Anche in caso di impedimento definitivo del Presidente, si ha la decadenza immediata del CN. Il Vice Presidente Vicario convocherà entro 90 giorni l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche. I nuovi eletti resteranno comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio olimpico in corso.

5- Identicamente il CN ed il Presidente decadono qualora la maggioranza dei propri componenti presenti contemporaneamente, in quanto presentate in un arco temporale inferiore sette giorni, le proprie dimissioni; in tal caso il Presidente rimane in carica in regime di *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione.

6- Qualora si verifichi la vacanza non contemporanea nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei consiglieri, decadrà il solo consiglio; Il Presidente rimarrà in carica di regime di *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea per l'elezione dei soli consiglieri.

7- Il CN ed il Presidente decadono automaticamente con la mancata approvazione del bilancio Consuntivo, qualora tale mancata approvazione sia stata assunta dall'Assemblea con il *quorum* previsto dall'art 12 comma 6. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al terzo comma precedente.

8- In caso di dimissioni o di decadenza del singolo componente, si effettua il reintegro, attingendo ai supplenti eletti.

9- Le dimissioni che originano decadenza di organi sociali sono da considerarsi irrevocabili.

Art. 15) IL PRESIDENTE NAZIONALE

1- Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e viene eletto dall'Assemblea Nazionale ed inoltre:

- a) sovrintende alla gestione dell'Associazione Nazionale;
- b) convoca e presiede il CN e la GEN, convoca anche l'Assemblea Nazionale nei casi previsti dal presente statuto;
- c) stabilisce gli argomenti da portare in discussione nella GEN e nel CN;
- d) convoca la Conferenza dei Presidenti Dipartimentali al fine di armonizzare le attività demandate ai Dipartimenti e dettare le linee d'azione;
- e) firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali e fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e può compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, salvo ratifica della GEN o del CN nella prima riunione utile.

f) propone alla GEN il nominativo del Segretario Generale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, il quale resterà in carica per l'intera durata del CN;

g) propone alla GEN il nominativo dell'addetto stampa;

h) controlla e vigila sui Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, sui Delegati Cittadini nonché sull'esecuzione delle deliberazioni a carattere regionale, provinciale e cittadino;

i) può delegare temporaneamente ai Vice Presidenti le proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle di esclusiva competenza del Presidente; in caso di dimissioni o di impedimento definitivo saranno applicate le disposizioni dell'articolo 14 *bis* del presente Statuto;

j) ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena, nei casi di radiazione non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

Art. 16) I VICE PRESIDENTI NAZIONALI E VICARIO

1- I Vice-Presidenti Nazionali, in numero di 4, sono designati dal CN tra i componenti della GEN, tra i Vice Presidenti Nazionali è designato il Vice Presidente Nazionale Vicario.

2- In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice-Presidente Vicario designato dal CN tra i quattro Vice Presidenti Nazionali. In caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano in carica o, a parità di carica, dal più anziano di età.

Art. 17) LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

1- La GEN è costituita dal Presidente Nazionale e dai 10 componenti designati dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.

2- Partecipa alla GEN senza diritto di voto il Segretario Generale,

3- La GEN ha i seguenti compiti:

- a) adotta i provvedimenti necessari per la ordinaria e corrente amministrazione;
- b) predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del CN e predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- c) Approva annualmente il rendiconto predisposto da ciascun Consiglio Regionale e Provinciale in ordine all'utilizzo dei fondi destinati alla relativa struttura territoriale di riferimento. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli.
- d) nomina i componenti degli Uffici della Segreteria Generale;
- e) istituisce la Commissione Tecnica Nazionale e ne disciplina il regolamento, nominandone i responsabili, i componenti e le norme di funzionamento e sottoponendola alla ratifica del CN.
- f) delibera e dispone le spese necessarie – nei limiti del bilancio preventivo – per assicurare il buon andamento dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, nel quadro degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale;
- g) delibera il Regolamento dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, nonché eventuali regolamenti settoriali;
- h) fissa le quote di affiliazione e tesseramento all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;
- i) determina i settori operativi dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT costituiti per discipline o aree di attività richieste dagli organismi affiliati e dai tesserati aderenti;
- l) designa i Delegati Cittadini su proposta dei Comitati Regionali;
- m) esercita il controllo di legittimità sulle elezioni nella Assemblee Periferiche;
- n) propone al CN il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione e ratifica la nomina del Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione;
- o) propone al CN il Presidente del Comitato D'onore ed i suoi membri. Il Comitato d'Onore è composto da campioni olimpici, testimonial e persone che si sono particolarmente distinte per meriti sportivi, sociali ed umanitari, il Comitato d'Onore svolge il precipuo compito di fornire

un'immagine positiva dello sport e dei valori sociali che l'Ente si propone di perseguire. Costituisce organismo onorifico e non munito del diritto di voto nelle assisi sociali.

p) è facoltà della GEN assumere personale qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento di tutte le attività volte al conseguimento dei fini dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT determinandone le funzioni e la retribuzione, nel pieno rispetto delle norme di legge.

q) può concedere l'amnistia o l'indulto prefissandone i limiti;

r) designa Il Segretario Generale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, su proposta del Presidente Nazionale;

s) delibera sulle procedure di affiliazione degli Organismi e su quelle di tesseramento, deliberando altresì, in presenza di delega da parte del CONI, sul riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive affiliate;

t) svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti dal presente Statuto.

4- In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell'ordinamento sportivo da parte degli organi dei Comitati Periferici, ovvero nel caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi comitati, la GEN scioglie i Comitati Periferici incaricando un Commissario, che dovrà provvedere alla ricostituzione degli Organi decaduti entro 180 giorni;

5- La GEN può designare un Commissario Periferico nel caso in cui in una regione o provincia non si raggiunga il numero degli organismi affiliati previsto dal presente Statuto. Il Commissario Periferico rappresenta l'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sul piano regionale o provinciale ed ha il compito di aggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la costituzione degli Organi Periferici;

6- La GEN può incaricare, ove necessario, Commissioni e disporre ispezioni con appositi ispettori incaricati.

7- La Commissione è composta da un numero variabile non inferiore a cinque membri, dura in carica per il tempo stabilito dalla Giunta Esecutiva Nazionale e comunque non oltre il termine del mandato della stessa, in ogni caso i componenti potranno essere confermati. La Commissione Tecnica Nazionale, al fine del conseguimento dei compiti istituzionali dell'Ente,

coadiuva il Presidente, la GEN ed il CN nella definizione delle politiche dell'associazione, anche fornendo, quando richiesta, le indicazioni relative ai diversi settori di competenza. La Commissione Tecnica è composta da rappresentanti degli ambiti di intervento dell'Ente e da persone che abbiano particolari competenze tecniche o scientifiche, costituisce strumento consultivo che concorre ad impostare le attività dell'Ente, le metodologie di lavoro, collabora fattivamente con il Presidente, la GEN ed il CN per l'implementazione delle attività cui questi sono preposti.

8- La GEN può concedere l'amnistia o l'indulto prefissandone i limiti.

9- Tutte le delibere adottate dalla GEN, regolarmente costituita a maggioranza dei componenti, sono assunte a maggioranza dei membri presenti (nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi presiede la riunione);

10- le deliberazioni assunte dalla GEN devono essere sottoposte alla ratifica del CN nella sua prima riunione utile.

11- La GEN si riunisce periodicamente secondo le esigenze.

12- L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i componenti della GEN.

Art. 18) LA SEGRETERIA GENERALE

1- La Segreteria Generale è composta dai responsabili degli uffici dell'organizzazione Periferica, Tesseramento, Stampa, Relazioni Esterne, Bilancio, Legale, Rapporti Internazionali, Progetti, Servizio Civile e da quanti altri necessari per il buon funzionamento della Segreteria Generale.

2- Sotto la direzione del Segretario Generale, esegue le deliberazioni del Presidente Nazionale, del CN, della GEN e dell'Assemblea Nazionale, provvedendo inoltre alla pratica attuazione dei programmi di attività annuali.



Art. 19) IL SEGRETARIO GENERALE

1- Il Segretario Generale è nominato dalla GEN su proposta del Presidente Nazionale.

2- Il Segretario Generale può essere designato anche tra soggetti non facenti parte della compagine

associativa.

3- Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del CN, della GEN, dei quali è Segretario, e dell'Assemblea Nazionale. Partecipa, altresì, di diritto a tutte le riunioni degli Organi Nazionali.

4- Esegue le deliberazioni del CN, della GEN e dell'Assemblea Nazionale in merito al buon funzionamento dell'Associazione Nazionale.

5- Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi della GEN; è a capo dei servizi e degli uffici dell'Associazione Nazionale e ne coordina l'organizzazione generale; predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Associazione Nazionale e provvede agli adempimenti connessi, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale; esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

6- Il Segretario Generale può nominare un Vice Segretario Generale, il quale svolge le attività di gestione in ausilio e in sostituzione del Segretario Generale.

Art. 20) IL REVISORE UNICO DEI CONTI

1- Il Revisore Unico dei Conti è eletto in tale sua specifica qualità dall'Assemblea; deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti. Può essere scelto tra soggetti non facenti parte della compagine associativa e deve comunque possedere oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Revisore non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

2- Il Revisore Unico dei Conti effettua riscontro della gestione contabile dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e accerta la regolare tenuta dei libri contabili. Esamina i bilanci preventivi e consuntivi predisponendo una propria relazione.

3- Il Revisore Unico dei Conti deve essere convocato alle riunioni del CN e di tutti gli organi chiamati ad adottare provvedimenti amministrativi.

4- Per il funzionamento, la decadenza, la sostituzione del Revisore Unico dei Conti si applicano le norme previste in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni.

5- Il Revisore Unico dei Conti non può ricoprire altri incarichi Nazionali e Periferici né può ricoprire cariche dirigenziali negli organismi affiliati. Per l'opzione in caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 11 bis.

Art. 21) LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DIPARTIMENTALI.

1- Al fine di consentire lo svolgimento delle molteplici finalità statutarie che Opes si prefigge, sono istituite in seno all'Ente le strutture Dipartimentali, la disciplina delle Strutture Dipartimentali è affidata alle norme del presente Statuto e del Regolamento.

2- Le strutture Dipartimentali sono rette da Presidenti eletti dall'Assemblea, i quali si riuniscono nella "Conferenza dei Presidenti Dipartimentali", organo statutario convocato dal Presidente Nazionale, in seno al quale il Presidente Nazionale armonizza le attività compiute dai Dipartimenti e detta le linee guida per lo svolgimento delle attività.

3- La Conferenza dei Presidenti Dipartimentali può dotarsi di un proprio regolamento, soggetto all'approvazione del Presidente Nazionale.

TITOLO IV PRESIDENTE ONORARIO



Art. 22) IL PRESIDENTE ONORARIO NAZIONALE

1- Il Presidente Onorario Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT o del CN,

2- Il Presidente Onorario Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di intervento ma non di voto.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONI PERIFERICHE

Art. 23) STRUTTURE ED ORGANI PERIFERICI

- 1- Sono strutture periferiche della Associazione Nazionale i comitati regionali e provinciali.
- 2- Le strutture periferiche dotate di autonomia patrimoniale, amministrativa , gestionale e contabile, rispondono, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.
- 3- E' fatto obbligo ad ogni struttura periferica di adempiere con la massima diligenza agli obblighi imposti dalla normativa sportiva, tributaria, civile e del lavoro.
- 4- E' fatto obbligo ad ogni struttura periferica di provvedere annualmente all'approvazione, da parte dell'organo di governo, del rendiconto consuntivo, entro il 28 febbraio di ogni anno.
- 5- I rendiconti sono predisposti e redatti dall'amministrazione della relativa struttura periferica, secondo lo schema approvato con apposito regolamento dal Consiglio Nazionale.
- 6- Un comitato provinciale è costituito dal Consiglio Nazionale quando nella provincia sono affiliate aventi diritto di voto almeno tre società/associazioni; un comitato regionale è costituito quando almeno la metà delle province, arrotondata per eccesso, hanno il requisito di cui sopra. Nel caso in cui nella regione o provincia non si raggiunga il numero di organismi affiliati aventi diritto di voto previsto dal precedente comma, la GEN può designare un Commissario Periferico che rappresenta l'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sul piano regionale o provinciale ed ha il compito di raggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la costituzione degli Organi periferici.
- 7- Sono organi periferici dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT:
 - a) L'Assemblea Regionale;
 - b) Il Consiglio Regionale ;
 - c) Il Presidente del Consiglio Regionale;
 - d) L'Assemblea Provinciale ;
 - e) Il Consiglio Provinciale;
 - f) Il Presidente del Consiglio Provinciale;
 - g) Il Delegato Cittadino;
 - h) Il Giudice Unico Periferico di Settore;

i) Il Commissario Periferico.

8- Tutti gli Organi Periferici durano in carica quattro anni.



Art. 24) L'ASSEMBLEA REGIONALE

1- L'Assemblea Regionale è composta dai presidenti o da un dirigente in carica da loro delegato di tutti gli organismi affiliati nell'ambito della regione con diritto di voto. Ciascun organismo affiliato può essere rappresentato da altro organismo affiliato, purché appartenente alla stessa Regione. Ciascun affiliato può avere una delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati con diritto di voto; due deleghe fino a 200 affiliati con diritto di voto; tre deleghe oltre i 200 affiliati con diritto di voto. Nelle Assemblee i membri del Consiglio Nazionale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

2- L'Assemblea Regionale sovrintende alle attività svolte dal Comitato Regionale.

3- Deve essere riunita almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione dell'attività finanziaria della precedente gestione e per dettare gli indirizzi dell'attività regionale.

4- L'Assemblea Regionale si riunisce ogni quattro anni in forma ordinaria per il rinnovo degli Organi Periferici Regionali e per l'elezione dei Delegati Regionali per le Assemblee Nazionali, come meglio indicato al successivo art. 25, e in forma straordinaria nei casi di decadenza degli Organi Regionali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto al voto o la metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale.

5- Per il funzionamento e per le disposizioni relative alla celebrazione, indizione e convocazione dell'Assemblea Regionale si fa riferimento alle norme dell'Assemblea Nazionale, in quanto compatibili.

Art. 25) I DELEGATI REGIONALI

1- L'Assemblea Regionale elegge i propri delegati regionali e i loro supplenti o sostituti, che restano in carica per quattro anni.

2- I delegati regionali rappresentano in seno all'Assemblea Nazionale gli organismi affiliati con diritto di voto, ogni Delegato in seno all'Assemblea Nazionale esprime un voto.

3- Gli organismi affiliati, per partecipare all'Assemblea, devono essere in regola con le quote associative e non essere sottoposti a sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

4- L'Assemblea Regionale elegge i delegati regionali tra coloro che sono presidenti o dirigenti in

carica di organismi affiliati aventi diritto al voto, purché indicati separatamente da quelli indicati per l'incarico di Presidente e di Membri del Consiglio nella lista per le elezioni degli organi periferici.

5- Le regioni esprimono un delegato regionale per ogni venticinque voti di cui dispongono. Viene eletto il delegato che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

6- Gli eventuali voti eccedenti i venticinque, verranno assegnati ad uno dei delegati o suo sostituto, primi eletti nelle Assemblee Regionali, in aggiunta ai venticinque voti già spettanti allo stesso.

7- Le regioni che non dispongono del numero di venticinque voti, saranno comunque rappresentate, per i voti spettanti, da un delegato eletto nelle Assemblee Regionali.

8- Gli organismi affiliati, in caso di commissariamento del Comitato Periferico di appartenenza per territorio, ai sensi dell'art. 17 comma 4, conservano il diritto di voto nelle Assemblee Elettive.

Art. 26) IL CONSIGLIO REGIONALE ED IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1- Il Comitato Regionale è amministrato da un Consiglio Regionale composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dall'Assemblea Regionale, per un totale di cinque membri, tra tutti tesserati in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 3, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2- In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in carica designato dal CR già nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.

3- Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro del Presidente o dei membri del Consiglio Regionale, si fa riferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli organi nazionali.

4- Il Comitato Regionale provvede alla realizzazione dei programmi con risorse finanziarie proprie e con i contributi assegnati dalla Segreteria Generale. Compiti del Consiglio Regionale sono:

- a) coordinare le attività dei Comitati provinciali e promuovere a livello regionale tutte le iniziative e i servizi dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e degli organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari e alle norme e regolamenti dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;
- b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari dell'Associazione Nazionale

ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;

- c) mantenere e sviluppare i rapporti con il CONI, le FSN del CONI, le Discipline Sportive Associate del Coni, gli EPS del CONI e con gli enti locali nei settori di competenza;
 - d) avvalersi di Commissioni regionali per lo studio, la ricerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori sportivi regionali, elaborando proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.
- 5- Il Consiglio Regionale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Regionale o di chi lo sostituisce.
- 6- Il Consiglio Regionale è convocato ogni volta che il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.
- 7- il Consiglio Regionale predispone un rendiconto consuntivo entro il mese di febbraio di ogni anno, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredato da apposita relazione sull'attività di competenza da sottoporre all'approvazione della GEN. i rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli.
- 8- I rendiconti devono essere inviati, entro 10 giorni dalla delibera di approvazione del CR, alla GEN che li sottoporrà al CN per la relativa ratifica e li inserirà nel bilancio di esercizio.
- 9- Ogni esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 10- Il Giudice Unico Periferico Regionale di Settore Sportivo è eletto dal GEN, su proposta del nominativo da parte del Consiglio Regionale.
- 11- Il Presidente del Consiglio Regionale rappresenta l'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sul piano Regionale e svolge seguenti compiti:
- a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Comitato Regionale nei confronti del CN, e della relativa rendicontazione dei fondi;
 - b) sovrintende a tutti i servizi della sede regionale;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi regionali;
 - d) cura la parte amministrativa e finanziaria dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT a livello regionale, compilando i rendiconti che dovranno essere deliberati dal Consiglio Regionale;
 - e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;

- f) provvede ad inviare al CN tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Regionale;
- g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede regionale;
- h) propone al Consiglio Regionale la nomina del Segretario Regionale;
- i) Firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali e fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto del Comitato Regionale dell'ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e può compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del Comitato Regionale dell'ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, salvo ratifica della Assemblea Regionale nella prima riunione utile.

Art. 27) L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

- 1- L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti (o da un dirigente in carica munito di delega del Presidente) di tutti gli organismi affiliati con diritto di voto presenti nell'ambito della provincia stessa. Ciascun organismo affiliato può essere rappresentato da altro organismo affiliato; ciascun affiliato non può avere più di una delega. Nelle Assemblee i membri del Consiglio Nazionale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
- 2- L'Assemblea Provinciale stabilisce gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di competenza del Comitato Provinciale.
- 3- Deve essere riunita almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione dell'attività finanziaria della precedente gestione, e per dettare gli indirizzi dell'attività provinciale.
- 4- Per il funzionamento e per le disposizioni relative alla celebrazione, indizione e convocazione dell'Assemblea Provinciale si fa riferimento alle disposizioni dell'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.

Art. 28) IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

- 1- Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente e da quattro membri, per un totale di cinque membri, eletti dall'Assemblea Provinciale tra tutti i tesserati della provincia in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 3, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

- 2- In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente designato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.
- 3- Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro del Presidente o dei membri del Consiglio Provinciale, si fa riferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli organi nazionali.
- 4- Il Comitato Provinciale provvede alla realizzazione dei programmi con risorse finanziarie proprie e con i contributi assegnati dalla Segreteria Generale. Compiti del Consiglio Provinciale sono:
- a) coordinare e promuovere a livello provinciale tutte le iniziative e servizi dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e degli organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari;
 - b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;
 - c) mantenere e sviluppare i rapporti con gli enti locali nei settori di competenza;
 - d) sovrintendere, approvandone il programma annuale, all'attività svolta da tutti gli organismi a livello provinciale, comprensoriale e cittadino;
 - e) avvalersi di Commissioni provinciali per lo studio, la ricerca e la documentazioni sui problemi relativi ai settori dello sport a livello provinciale, elaborando proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.
- 4 bis- Il Consiglio Provinciale, riunito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Provinciale o di chi lo sostituisce.
- 5- Il Consiglio Provinciale è convocato ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno,
- 6- Il Consiglio Provinciale predispone un rendiconto consuntivo entro il mese di febbraio di ogni anno, corredato da apposita relazione sull'attività di competenza. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli. Il rendiconto deve essere inviato, entro 10 giorni dalla delibera di approvazione del Consiglio Provinciale, alla GEN che li sottoporrà alla ratifica del CN e li inserirà nel bilancio di esercizio.
- 7- Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

8- Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta l'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sul piano provinciale e svolge i seguenti compiti:

- a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Comitato Provinciale nei confronti del CN, e della relativa rendicontazione dei fondi;
- b) sovrintende a tutti i servizi della sede provinciale;
- c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi provinciali;
- d) cura la parte amministrativa e finanziaria dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT a livello provinciale, redigendo i rendiconti che dovranno essere deliberati dal Consiglio Provinciale;
- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale;
- f) Provvede ad inviare al CN ed al Consiglio Regionale tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Provinciale;
- g) Firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede provinciale;
- h) Propone al Consiglio Provinciale la nomina del Segretario Provinciale;
- i) Firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali e fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto del Comitato Provinciale dell'ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e può compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del Comitato Provinciale dell'ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, salvo ratifica della Assemblea Provinciale nella prima riunione utile.

Art. 29) IL DELEGATO CITTADINO E LA DELEGAZIONE CITTADINA

1- Il Delegato Cittadino è designato dalla GEN su proposta del Presidente del Consiglio Regionale, in accordo con il Consiglio Provinciale, nel caso in cui si ritenga rilevante una presenza particolarmente riferita ad una città. Il Delegato cittadino resta in carica quattro anni e rappresenta l'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sui piano cittadino.

2- Il Delegato Cittadino decade in caso di decadenza del CN.

Art. 30) SETTORI

- 1- La GEN istituisce i settori operativi di attività dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT al fine di raggruppare gli organismi affiliati e i tesserati che svolgono attività sportive similari, indicati ed elencati nelle circolari organizzative annuali deliberate dalla GEN.
- 2- Gli organismi affiliati o i tesserati possono aderire a più settori.
- 3- Le norme per il funzionamento dei settori operativi saranno dettate da apposite norme nei regolamenti predisposti dalla GEN.

TITOLO VI ORGANI E VINCOLI DI GIUSTIZIA



Art. 31) ORGANI DI GIUSTIZIA

1- Il potere disciplinare ed il potere di gestione sono separati e completamente indipendenti. Gli Organi di Giustizia hanno competenza di ordine disciplinare e sono i seguenti:

- a) il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione;
- b) il Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) la Commissione d'Appello;
- e) il Procuratore sociale.

Tutte le cariche relative a organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica nella Associazione e con tutte le cariche nell'ambito degli organismi affiliati e con la qualifica di tecnico degli affiliati. Per l'opzione in caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 11 bis,

2- Tutti gli Organi hanno durata quadriennale, coincidente per i componenti la Commissione d'Appello, il mandato è rinnovabile per non più di due volte. I componenti degli Organi in oggetto devono essere scelti ed eletti in base a criteri oggettivi di professionalità (è richiesta, almeno, la laurea in giurisprudenza). Gli Organi di Giustizia non decadono in caso di decadenza del Presidente, del CN e della GEN.

Art. 32) IL GIUDICE UNICO NAZIONALE DI SETTORE SPORTIVO

- 1- Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è DESIGNATO dalla GEN per una durata quadriennale, con la medesima delibera la GEN designa un supplente per ogni carica.
- 2- Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo ha competenza a giudicare in prima istanza su tutte le attività o manifestazioni nazionali ufficiali omologate dai Settori, applicando le relative sanzioni in ordine alle violazioni del Regolamento di Giustizia dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, commesse dagli organismi affiliati, dirigenti degli organismi, allenatori, istruttori associati, atleti e tesserati, nonché in genere su tutte le infrazioni commesse da affiliati o tesserati non comprese nelle competenze dei giudici periferici. Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo ha inoltre competenza in secondo grado sulle vertenze di competenza del Giudice unico periferico di settore sportivo. Le manifestazioni e le attività, omologate dai Settori, sono quelle facenti parte dei programmi approvati dalla GEN su proposta dei singoli Settori.
- 3- Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Nazionale in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi alla Commissione d'Appello , nei termini e nelle modalità contenute nel Regolamento di Giustizia. Il Regolamento di Giustizia disciplina le modalità di inizio dell'azione disciplinare e chi la può perseguire. La fase inquirente, il giudizio di primo grado ed il giudizio di secondo grado devono in ogni caso concludersi ciascuna entro tre mesi dall'instaurazione del contenzioso.

Art. 33) IL GIUDICE UNICO PERIFERICO DI SETTORE SPORTIVO

- 1- I Consigli Regionali e Provinciali, per le attività o manifestazioni ufficiali organizzate a livello periferico, propongono la designazione alla GEN di un Giudice Unico Periferico Regionale e Provinciale di Settore Sportivo, con la stessa durata, compiti e incompatibilità del Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo; con la medesima delibera vengono designati i supplenti.
- 2- Il Giudice Unico Periferico di Settore Sportivo ha competenza per le attività o manifestazioni ufficiali organizzate a livello periferico.
- 3- Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Periferico di Settore Sportivo per le attività e manifestazioni organizzate a livello periferico, in prima istanza è ammesso ricorso da

presentarsi allo stesso Giudice Unico Nazionale, nei termini e modalità contenuti nel Regolamento di Giustizia.

Art. 34) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1- Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale.
- 2- I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 3- Il Collegio dei Probiviri elegge a maggioranza il Presidente del Collegio.
- 4- Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza, in primo grado su tutte le controversie di natura disciplinare relative ai componenti degli Organi Nazionali e Periferici.
- 5- Avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di primo grado, alla Commissione d'Appello.

Art. 35) LA COMMISSIONE D'APPELLO – L'ISTITUTO DELLA RIABILITAZIONE

- 1- La Commissione d'Appello è costituita da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale, come disposto all'art. 12, comma 2 lett. g) del presente Statuto.
- 2- I membri della Commissione d'Appello durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 3- La Commissione d'Appello elegge a maggioranza il Presidente della Commissione.
- 4- La Commissione d'Appello, regolarmente riunita con la presenza di almeno tre membri, decide a maggioranza di almeno due membri in seconda e ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, e in seconda e ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Unico Nazionale.
- 5- La Commissione d'Appello è titolare del provvedimento di riabilitazione, che è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. E' emesso dalla Commissione d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
- 6- La Commissione d'Appello si pronunzia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento

dell'istanza, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, può essere riproposta solo decorsi due anni dal provvedimento di rigetto.

7- La riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto viene condannato per effetto di un'infrazione alla sospensione per un tempo non inferiore a due anni, ovvero in ogni caso se viene condannato per uso di sostanze o metodi dopanti. Sulla revoca si pronuncia la Commissione d'Appello, qualora non sia disposta dal Giudice che commina la nuova condanna. La revoca può essere adottata se la nuova condanna viene comminata entro sette anni dalla sentenza riabilitativa.

Art. 36) IL PROCURATORE SOCIALE

1- Il Procuratore sociale, eletto dall'Assemblea Nazionale, che elegge anche un supplente, è titolare dell'azione giudiziaria, che si espleta nel deferimento presso il Giudice Unico Nazionale o Periferico di Settore Sportivo o presso la Commissione d'Appello, nonché dell'azione disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri. Le modalità del deferimento, che potranno svolgersi per iniziativa propria, per effetto di referti arbitrali, su esposti di organismi affiliati o a seguito della denuncia di qualsiasi terzo, sono regolate dal Regolamento di Giustizia. Il Procuratore sociale potrà essere coadiuvato da suoi assistenti per le controversie avanti i giudici periferici; gli assistenti saranno designati dalla GEN su proposta del Procuratore stesso e decadranno insieme allo stesso.

TITOLO VII

STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Art. 37) I DIPARTIMENTI

1- Sono istituiti dodici Dipartimenti:

Dipartimento Ambiente;

Dipartimento Salute e Benessere;

Dipartimento Terzo Settore, Cultura e Tempo Libero;

Dipartimento Scuola e Università;

Dipartimento Servizio Civile;
Dipartimento Promozione Sociale;
Dipartimento Rapporti Internazionali ed U.E.;
Dipartimento Lavoro e Formazione;
Dipartimento Protezione Civile e Volontariato;
Dipartimento Turismo Sociale e Sportivo;
Dipartimento Diritti dei Cittadini e dei Consumatori;
Dipartimento Responsabilità Sociale.

- 2- Ciascun Dipartimento è dotato di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile, risponde, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.
- 3- E' fatto obbligo ad ogni Dipartimento di adempiere con la massima diligenza agli obblighi imposti dalla normativa sportiva, tributaria, civile e del lavoro.
- 4- E' fatto obbligo ad ogni Dipartimento di provvedere annualmente all'approvazione, da parte del Presidente, del rendiconto consuntivo, entro il 28 febbraio di ogni anno.
- 5- I rendiconti sono predisposti e redatti dal Presidente secondo lo schema approvato con apposito regolamento dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio Regionale predispone un rendiconto consuntivo entro il mese di febbraio di ogni anno, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredato da apposita relazione sull'attività di competenza da sottoporre all'approvazione della GEN. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli.
- 6- I Dipartimenti sono ciascuno presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea Nazionale. Ciascun Presidente Dipartimentale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In caso di vacanza della carica per dimissioni o decesso o altri motivi, Il Presidente Nazionale assume ad interim la reggenza, sino alla prima assemblea utile da convocarsi tempestivamente, in seno alla quale si provvederà ad indire nuove consultazioni elettorali ad hoc, con il mero scopo di ricoprire la carica vacante. I nuovi eletti restano comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso.
- 7- Le funzioni di Presidente Dipartimentale sono esercitate a titolo gratuito.
- 8- Ogni Presidente Dipartimentale, può dotarsi di un comitato esecutivo per l'adempimento delle mansioni a lui demandate nominando, all'uopo, massimo sei membri, interni alla

compagine associativa. La nomina dei membri dei comitati esecutivi deve essere ratificata dal Presidente Nazionale.

9- I Presidenti dei Dipartimenti possono assistere alle sedute del CN con diritto di parola e possono essere convocati in audizione alle delibere della GEN nei casi in cui deve deliberare su temi di loro interesse.

10- I Presidenti dei Dipartimenti possono firmare, impegnare, aprire conti correnti bancari e postali e fare richiesta di fidi bancari in nome e per conto del proprio Dipartimento e possono compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del proprio Dipartimento dell'ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, salvo ratifica della GEN nella prima riunione utile.

Art. 38) DIPARTIMENTO AMBIENTE

Il Dipartimento Ambiente, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la facoltà dell'Ente di richiedere il riconoscimento ad associazione di protezione ambientale ai sensi della Legge 349/86, provvede all'implementazione delle politiche ambientali. Al fine di perseguire le finalità statutarie, il Dipartimento ambiente si prefigge di attuare politiche volte alla conservazione della natura ed alla valorizzazione ambientale, alla protezione e conservazione del patrimonio faunistico zootecnico ed ittico, alla protezione e conservazione delle risorse agricole, dei parchi naturali, parchi fluviali, dei parchi marini, del patrimonio montano e collinare. Il Dipartimento si occupa altresì di promuovere politiche di turismo ambientale, di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale e la promozione e la sensibilizzazione all'utilizzo delle energie alternative. Il Dipartimento provvederà a redigere, approntare coordinare e sviluppare progetti per l'implementazione delle politiche per le quali è stato istituito.

Art. 39) DIPARTIMENTO SALUTE E BENESSERE

Il Dipartimento Salute e Benessere, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con il riconoscimento degli operatori ai sensi della Legge 4/2013, provvede alla promozione della salute e del benessere attraverso iniziative, rivolte ai cittadini, che mirano alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Il Dipartimento salute e benessere si prefigge di attuare le politiche stabilite dell'OMS che tendono al raggiungimento della condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, attraverso i

propri mezzi, come lo sport ed il volontariato.

Art. 40) DIPARTIMENTO TERZO SETTORE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Il Dipartimento Terzo Settore, Cultura e Tempo Libero provvede, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e ai sensi della Legge 181/2000, alla promozione e al coordinamento delle attività culturali al fine di ottenere un migliore impiego del tempo libero da parte dei cittadini. Provvede quindi all'ordinamento delle attività culturali, del sistema bibliotecario e museale, anche di concerto con gli enti locali e comunque con interlocutori pubblici e privati, al fine di armonizzare le attività dell'Ente con le politiche regionali, nazionali ed europee.

Art. 41) DIPARTIMENTO SCUOLA E UNIVERSITA'

Il Dipartimento Scuola e Università, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la facoltà dell'Ente di richiedere il riconoscimento ad ente di formazione ai sensi della ai sensi della Direttiva 170/2016, provvede all'implementazione delle politiche relative all'istruzione di ogni ordine e grado. A tal fine organizza ed intrattiene i rapporti con le scuole, le università e gli enti di ricerca. Si prefigge di implementare le politiche dell'Ente rivolte agli studenti, ai docenti ed al personale scolastico ed universitario, coordina e programma gli interventi di OPES nelle scuole e nelle università. Si prefigge la progettazione di nuovi servizi e opportunità rivolte ai giovani, con particolare attenzione al mondo della scuola e dell'Università, all'orientamento al lavoro e alla comunicazione. Coordina le relative attività, monitora e provvede alla gestione delle attività progettuali.

Art. 42) DIPARTIMENTO SERVIZIO CIVILE

Il Dipartimento Servizio Civile Nazionale in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla conferenza dei Presidenti dipartimentali, provvede al coordinamento di tutte le attività riguardanti il Servizio Civile Nazionale ai sensi e per gli effetti dalla legge 64/2001 e ss.mm.ii., agli adempimenti relativi all'accreditamento all'albo Nazionale e Regionale degli Enti di Servizio Civile, all'ideazione, realizzazione, tutoraggio, selezione e monitoraggio dei progetti di Servizio Civile Nazionale e all'Esteri. E' attribuita al Dipartimento l'attuazione di politiche relative alla promozione delle attività giovanili di Servizio Civile Nazionale rivolte alla

realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, alla promozione della solidarietà e della cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli. Il Dipartimento si propone di favorire e promuovere la cultura della partecipazione dei giovani alla salvaguardia ed alla tutela del Patrimonio della Nazione attraverso i principi sanciti dalla legge 64 del 2001 e ss.mm.ii.

Art. 43) DIPARTIMENTO RAPPORTI INTERNAZIONALI ED U.E.

Il Dipartimento Rapporti Internazionali ed U.E., in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la facoltà dell'Ente di richiedere il riconoscimento ad ente internazionale ai sensi della Legge 125/2014, provvede alla promozione dell'internazionalizzazione delle attività dell'Ente. Si occupa della gestione della progettazione e del coordinamento di programmi internazionali a livello europeo ed extraeuropeo. Implementa programmi di mobilità e scambio, gestisce e monitora opportunità a livello europeo ed internazionale, predispone e gestisce convenzioni ed accordi con partner europei ed extraeuropei. Fornisce supporto nella gestione dei rapporti con gli organi dell'U.E. e con gli organi internazionali in genere. Predispone coordina e gestisce le tematiche relative ai rapporti dell'Ente con Enti organizzazione ed Associazioni estere, europee ed extraeuropee.

Art. 44) DIPARTIMENTO LAVORO E FORMAZIONE

Il Dipartimento Lavoro e Formazione, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la facoltà dell'Ente di richiedere il riconoscimento ad ente di formazione professionale ai sensi della Legge Quadro 845/78, provvede all'implementazione delle politiche relative al lavoro, alla famiglia ed alla formazione professionale. Attua gestisce e coordina i progetti di promozione e sviluppo occupazionale e sociale. Promuove progetti relativi all'orientamento professionale, di formazione, e per il sostegno all'imprenditoria. Si occupa di provvedere al sostegno di attività di autoimprenditoria e di autopromozione sociale. Si propone di incentivare la promozione dello sviluppo economico anche attraverso l'accesso ai fondi europei diretti ed indiretti.

Art. 45) DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO

Il Dipartimento Protezione Civile e Volontariato, in attuazione delle linee guida fissate dal

Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la facoltà dell'Ente di richiedere il riconoscimento ad associazione di formazione professionale ai sensi della Legge 225/92, provvede all'attivazione delle politiche di promozione del volontariato e di protezione civile, espressione della coscienza collettiva del dovere di solidarietà. Provvede al coordinamento ed all'organizzazione delle attività volte alla protezione del territorio, al coordinamento degli eventi di sensibilizzazione al volontariato di protezione civile ed ai rapporti istituzionali con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Intensifica i rapporti con le Associazioni di protezione civile già presenti sul territorio. Attua politiche di incoraggiamento e diffusione del valore del volontariato associato come espressione di solidarietà e partecipazione, incoraggiandone e sostenendone sia la cultura che lo sviluppo organizzativo. Provvede alla progettazione al monitoraggio ed al coordinamento di servizi e attività di volontariato in attuazione ed in armonia con le disposizioni di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266 ss.mm.ii.

Art. 46) DIPARTIMENTO PROMOZIONE SOCIALE

Il Dipartimento Promozione Sociale, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla conferenza dei Presidenti dipartimentali, provvede al coordinamento di tutte le attività di utilità sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, agli adempimenti relativi all'iscrizione al Registro Nazionale e Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'ideazione, realizzazione, coordinamento e monitoraggio di progetti nazionali e locali con finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica. E' attribuita al Dipartimento l'attuazione di politiche relative alla promozione del valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali in applicazione del principio di sussidiarietà. Il Dipartimento si prefigge altresì di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di utilità sociale.

Art. 47) DIPARTIMENTO TURISMO SOCIALE E SPORTIVO

Il Dipartimento Turismo Sociale e Sportivo, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla conferenza dei Presidenti dipartimentali, con la facoltà di richiedere il riconoscimento degli operatori, ai sensi della Legge 217/1983, e dei requisiti di cui alla Legge Regionale 13/2007 (in base alle modalità indicate nel Regolamento Regionale n. 19 del 24 ottobre

2008), promuove tutte le iniziative turistiche volte alla conoscenza del territorio, della flora e della fauna nonché degli usi, costumi e tradizioni locali, dei beni culturali e dell'arte attraverso attività con finalità sociali, sportive ed eco-solidali.

Art. 48) DIPARTIMENTO DIRITTI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI

Il dipartimento Diritti dei Cittadini e dei Consumatori in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla conferenza dei Presidenti dipartimentali e con la facoltà di richiedere il riconoscimento ai sensi dell'Art. 137 del Codice del Consumo, promuove la rappresentanza e la tutela dei diritti e degli interessi (economici, giuridici, previdenziali e professionali) individuali e collettivi di lavoratori e lavoratrici, nonché dei consumatori, intesi come risparmiatori ed utenti finali di beni e servizi, anche attraverso l'istituzione di Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) e Patronati.

Il Dipartimento si propone di perseguire e promuovere la sottoscrizione e la stipula di contratti e accordi con Associazioni Datoriali, Enti Bilaterali e Sindacati, anche attraverso la creazione di commissioni di certificazione dei contratti e, ove necessario, l'istituzione nuovi contratti CCNL in collaborazione con altri Enti.

Il Dipartimento si propone di rappresentare gli interessi dei propri soci/affiliati/tesserati presso gli Organismi Istituzionali e promuovere ed elaborare programmi diretti alle istituzioni territoriali con riguardo alle politiche economico sociali e del lavoro.

Il Dipartimento ha la finalità di tutelare i singoli riguardo tutte le materie regolate dalla legislazione nazionale e comunitaria e dal Codice del Consumo, e ne promuove l'attuazione anche attraverso progetti e campagne informative e si riserva l'organizzazione e la promozione di gruppi di acquisto solidali (G.A.S.) per i soci, tesserati e affiliati.

Art. 49) DIPARTIMENTO RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il Dipartimento Responsabilità Sociale, in attuazione del Libro Verde del 2001 della Commissione Europea e delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla conferenza dei Presidenti dipartimentali, promuove la cultura della responsabilità sociale attraverso la promozione di pratiche che includono il reclutamento e la conservazione di lavoratori qualificati, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'adattamento alle trasformazioni aziendali e la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. Il Dipartimento si propone di incentivare politiche e promuovere azioni a sostegno di comportamenti socialmente responsabili che investono nel capitale umano,

nell'ambiente e nella valorizzazione dei rapporti con le parti interessate, tendendo al raggiungimento del benessere di singoli, aziende e comunità locali e nazionali, con conseguente impatto sociale positivo diretto ed indiretto.

TITOLO VIII

ESERCIZIO FINANZIARIO E REGOLAMENTI

Art. 50) PATRIMONIO ED ENTRATE

1- Il patrimonio dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è costituito, oltre che dai contributi apportati dalle Associazioni Fondatrici all'atto della costituzione, dai beni mobili ed eventuali immobili, da atti di liberalità e da proventi vari.

2- Le entrate annuali sono costituite:

- a) dalle quote associative di affiliazione e tesseramento;
- b) dai contributi degli Enti Pubblici e Statali;
- c) dai contributi di aziende, privati ed Enti, sia nazionali che internazionali;
- d) dagli eventuali contributi dei CONI;
- e) dai proventi derivanti da manifestazioni sportive organizzate;
- f) dai proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni o altri contributi.
- g) da altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

3- Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 51) BILANCI

1- Il bilancio preventivo annuale deve essere predisposto entro il mese di dicembre; Il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente deve essere predisposto entro il mese di aprile. Dal medesimo bilancio dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; i suddetti bilanci, istruiti dalla GEN, dovranno essere predisposti dal CN e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, corredati dalla relazione del Revisore Unico dei Conti.

2- Nell'unico Bilancio annuale dovranno confluire i rendiconti delle attività dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Dipartimenti, da sottoporre all'approvazione della GEN e alla ratifica

dei CN. Il Bilancio, dopo la sua approvazione, dovrà essere esposto presso la sede nazionale, e disponibile per la consultazione per successivi quindici giorni.

3- Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative dovranno essere trasmessi a tutti gli affiliati aventi diritto al voto, ovvero pubblicizzato per il tramite del rito sociale.

4- Il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dovranno essere inviati al CONI unitamente ad una relazione documentata in ordine all'utilizzo dei contributi ricevuti dall'Ente. Il Bilancio consuntivo dovrà essere inviato ai CONI entro il 30 di maggio di ciascun anno, come previsto dalla Nuova Disciplina dei rapporti tra il CONI e gli EPS.

5- L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6- È vietata la distribuzione , anche in modo indiretto , di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati al miglioramento delle attività sociali.

Art. 52) REGOLAMENTI

1- I Regolamenti dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e le eventuali modifiche e integrazioni agli stessi sono deliberati, in armonia con il presente statuto, dal CN.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 53) MODIFICHE ALLO STATUTO

1- Lo Statuto può essere modificato su proposta del CN o di almeno 2/3 degli organismi affiliati aventi diritto al voto.

2- La relativa proposta deve essere indirizzata al Presidente Nazionale.

3- L'assemblea convocata a tale scopo è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/5 dei delegati regionali eletti nelle assemblee regionali , come indicato nel precedente art. 25 "Delegati Regionali", in rappresentanza degli organismi affiliati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione di almeno la metà dei delegati regionali anzidetti.

4- Le relative deliberazioni di modifica devono essere approvate con il voto favorevole della

maggioranza del numero dei delegati regionali presenti.

5- Lo Statuto dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e le relative modifiche sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 54) SCIoglimento

1- Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, e in ogni caso la devoluzione del patrimonio per cessazione dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, devono essere richiesti ed inoltrati da almeno 3/4 (tre/quarti) degli Organismi affiliati aventi diritto di voto.

2- L'assemblea Straordinaria convocata a tale scopo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli Organismi aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 21 comma 3, cod. civ.

3- Le relative deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Organismi affiliati aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 21 comma 3, cod. civ.

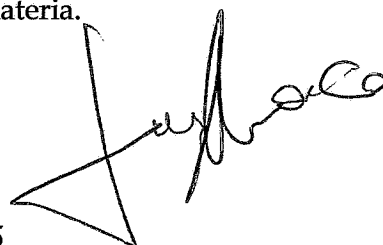
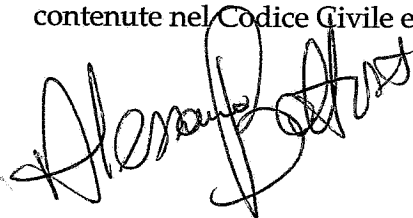
4- L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT delibererà la nomina di uno o più liquidatori, i poteri ad essi conferiti e la destinazione del patrimonio a finalità di utilità sociale, [sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge nr. 662 del 23/12/1996,] salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 55) APPROVAZIONE DEL CONI

1- Il presente Statuto è approvato dalla Giunta Nazionale del CONI. Ai fini sportivi l'approvazione suddetta è requisito di efficacia della norma stessa.

Art. 56) NORME TRANSITORIE

1- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e le Leggi vigenti in materia.



Verbale di Assemblea Straordinaria di O.P.E.S. Organizzazione per l'Educazione allo Sport

L'anno 2017, il giorno 21, del mese di aprile, alle ore 09:30, presso la sala conferenze della Federazione Italiana Nuoto, Largo de Bosis 3, Roma, si è riunita L'Assemblea straordinaria di OPES.

Ai sensi dell'Art. 12 del vigente statuto, l'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Presidente Nazionale Marco Perissa, elegge all'unanimità a presiedere i lavori assembleari il Sig. Morico Juri ed elegge il Sig. Battisti Alessandro quale proprio segretario.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai delegati così come previsto dall'art. 12 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 191 delegati in rappresentanza degli organismi associati su n° 244 aventi diritto al voto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è reso necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per adeguarlo alle esigenze dell'Ente.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 56 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 56 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

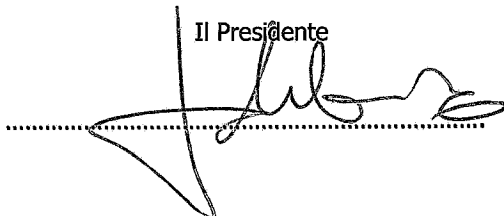
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente





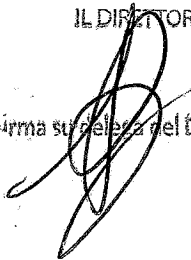
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II

DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torring

Registrato in data 11/11/17 serie 3 al n. 2187

Versato € 20000 (Euro duecento / 00)

IL DIRETTORE


Firma su delega del Direttore Provinciale